Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

CH-3003 Berna USTRA;

A:

- Dipartimenti cantonali responsabili della circolazione stradale
- Ufficio della circolazione stradale Principato del Liechtenstein
- Associazione dei servizi della circolazione (asa)
- Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
- Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT)
- Comunità di lavoro die Capi di Polizia stradale della Svizzera e del Principato del Liechtenstein (ACVS)

Ns. rif: ASTRA-A-F7D63401/16 / Sta Referente: Dario Stagno Ittigen, 27 marzo 2024

Istruzioni concernenti il progetto pilota «Licenze digitali per allievo conducente»

Gentili signore e signori,

nell'ambito di un progetto pilota condotto da USTRA e Associazione dei servizi della circolazione (asa), a partire dal 3 aprile 2024 sarà sperimentato il rilascio di licenze digitali per allievo conducente per la categoria B.

Gli allievi conducenti avranno la possibilità di scaricare e memorizzare la propria licenza su smartphone mediante un'apposita applicazione dell'UFIT. La versione digitale si intende in aggiunta a quella fisica ed è sufficiente ad attestare l'idoneità alla guida.

Gli organi di polizia potranno verificarne la validità scansionando un codice QR nei sistemi in uso, analogamente alla procedura adottata per le patenti in formato carta di credito con codice QR introdotte nel 2023. Soggetti terzi possono avvalersi invece dell'applicazione web «LicenceCheck» dell'USTRA.

Al superamento dell'esame di guida pratico, l'autorità cantonale continuerà per ora a rilasciare la licenza di condurre in formato carta di credito.

Ufficio federale delle strade USTRA Dario Stagno 3003 Berna Sede: Pulverstrasse 13, 3063 lttigen Tel. +41 58 484 46 71 dario.stagno@astra.admin.ch https://www.astra.admin.ch



Il progetto pilota inizierà il 3 aprile 2024 nel Cantone di Appenzello Esterno, al quale si aggiungeranno in seguito altri Cantoni.

Cordiali saluti

Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger

Direttore

Allegato:

Istruzioni concernenti il progetto pilota «Licenze digitali per allievo conducente» del 27 marzo 2024

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

3003 Berna, 27 marzo 2024

Confederaziun svizra

Istruzioni concernenti il progetto pilota «Licenze digitali per allievo conducente» (sulla base dell'art. 150 cpv. 2 lett. a OAC¹)

Le presenti istruzioni disciplinano il rilascio e la verifica delle licenze digitali per allievo conducente («eLAC») della categoria B nell'ambito del progetto pilota summenzionato condotto da USTRA e asa. Gli <u>allegati 1</u> e <u>2</u> contengono screenshot rispettivamente della versione elettronica del documento e dell'applicazione LicenceCheck (con cui soggetti terzi possono verificare la validità della licenza). Se non altrimenti disposto dalle presenti istruzioni, le licenze digitali per allievo conducente sono soggette alla normativa ordinaria.

A) Rilascio dell'eLAC

La licenza digitale per allievo conducente può essere rilasciata a chiunque intenda conseguire una patente di categoria B e risieda in un Cantone coinvolto nel progetto pilota.

L'autorità cantonale in tal caso rilascia una licenza per allievo conducente su carta normale bianca come previsto dalle istruzioni dell'USTRA del 13 marzo 2009 concernenti le caratteristiche delle licenze per allievo conducente, di condurre e di circolazione nonché dei permessi di formazione e delle autorizzazioni speciali (documento disponibile in tedesco e francese). Al momento della consegna, trasmette altresì al titolare un codice QR personale valido 30 giorni (codice QR di onboarding) con cui recuperare e scaricare l'eLAC online.

A tal fine, il titolare deve scaricare e installare l'apposita applicazione «pilotWallet» dell'UFIT, disponibile nei più comuni app store al pari dell'app LicenceCheck (per verifiche delle licenze da parte di terzi). Scansionando il codice QR di onboarding, è possibile scaricare l'eLAC e aggiungerla al proprio pilotWallet.

B) Dati dell'eLAC

L'eLAC contiene le stesse informazioni personali dell'equivalente versione fisica e, in più, un numero di registro necessario a livello tecnico:

- cognome, nome, foto e firma del titolare,
- data di nascita e luogo di origine del titolare,
- data e autorità di rilascio, data di scadenza,
- numero della licenza per allievo conducente, numero di registro e PIN FABER,
- categoria, dati supplementari sulla categoria, dati supplementari A e B.

Per poter essere identificato rapidamente in caso di controllo da parte della polizia, il titolare può generare un codice QR in pilotWallet contenente cognome e nome, data di nascita e numero della licenza per allievo conducente.

Ufficio federale delle strade USTRA Dario Stagno 3003 Berna Sede: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen Tel. +41 58 484 46 71 dario.stagno@astra.admin.ch https://www.astra.admin.ch



¹ Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51)

C) Validità dell'eLAC

L'eLAC è valida su tutto il territorio della Confederazione Svizzera e del Principato del Liechtenstein ma non per tragitti effettuati al di là di altri confini nazionali. Poiché la versione digitale è sufficiente ad attestare l'idoneità alla guida, non è necessario portare con sé anche la licenza per allievo conducente in formato cartaceo.

D) Modalità di verifica dell'eLAC

La verifica può essere eseguita sia dalle autorità di polizia sia da terzi, ad esempio istruttori o accompagnatori.

I. Verifica da parte delle autorità di polizia

La verifica dell'eLAC (cfr. <u>allegato 1</u>) da parte della polizia consiste nella scansione di un codice QR che il titolare del documento deve recuperare nel proprio «pilotWallet». Tale codice contiene cognome e nome, data di nascita e numero della licenza per allievo conducente (in alternativa, queste informazioni possono anche essere lette e trasferite manualmente nel sistema di controllo impiegato). Tramite tali dati, la polizia può verificare l'idoneità alla guida nel sistema SIAC Persone. Si procede come segue:

- 1. Il titolare dell'eLAC apre il proprio pilotWallet e visualizza la schermata riportata nell'<u>allegato</u> 1, figura 1.
- 2. Il titolare della licenza può esibire alle autorità di polizia le informazioni contenute nell'eLAC in una visualizzazione dettagliata (selezionando «Nachweisinfo» nel menu contestuale cfr. allegato 1, figure 2 e 3) e mostrare il codice QR cliccando su «Polizeikontrolle» sempre nel menu contestuale (allegato 1, figura 4).
- Procedendo in modo analogo al controllo delle licenze di condurre con codice QR, la polizia scansiona il codice mostrato mediante apposito dispositivo e verifica l'idoneità alla guida nella banca dati SIAC Persone attraverso i sistemi in uso.

II. Verifica da parte di terzi

La verifica dell'eLAC da parte di terzi, ad esempio istruttori o accompagnatori durante un'esercitazione di guida, avviene secondo il principio di Self-Sovereign Identity (SSI) mediante l'apposita applicazione LicenceCheck (cfr. allegato 2). In questo caso si può procedere in due modi: con una verifica minima (validità del documento) oppure con una verifica completa (tutti i dati del documento).

Verifica minima (validità dell'eLAC)

In caso di <u>verifica minima</u> vengono mostrate le seguenti informazioni: foto, data di scadenza, categoria e dati supplementari sulla categoria nonché dati supplementari A e B.Si procede come segue:

- 1. La persona che intende verificare l'eLAC apre l'app LicenceCheck e visualizza la schermata riportata nell'allegato 2, figura 6.
- 2. Selezionando la funzione «Gültigkeit überprüfen» (verificare la validità), compare un codice QR (cfr. <u>allegato 2, figura 7</u>).
- 3. Il titolare della licenza apre pilotWallet e visualizza la schermata riportata nell'allegato 1, figura 1.
- 4. Il titolare della licenza seleziona la funzione «Scannen» in pilotWallet per scansionare il codice QR mostrato nell'app LicenceCheck. A questo punto può condividere le informazioni

- richieste cliccando su «Informationen übermitteln» o rifiutarne la trasmissione scegliendo «Anfrage ablehnen» (cfr. <u>allegato 1, figura 5</u>).
- 5. La verifica si conclude con una notifica nell'app LicenceCheck che conferma la validità della patente, mostrando alcune informazioni aggiuntive (cfr. <u>allegato 2, figura 8</u>), oppure ne segnala l'invalidità (cfr. <u>allegato 2, figura 9</u>).

Verifica completa (tutti i dati dell'eLAC)

In caso di <u>verifica completa</u> della licenza da parte di terzi, questi visualizzano nella loro app LicenceCheck tutti i dati dell'eLAC. Si procede come segue:

- 1. La persona che intende verificare l'eLAC apre l'app LicenceCheck e visualizza la schermata riportata nell'allegato 2, figura 6.
- Selezionando la funzione «Alle Daten überprüfen» (verificare tutti i dati) compare un codice QR (cfr. allegato 2, figura 7).
- 3. Il titolare della licenza apre pilotWallet e visualizza la schermata riportata nell'allegato 1, figura 1.
- 4. Il titolare della licenza seleziona la funzione «Scannen» in pilotWallet per scansionare il codice QR mostrato nell'app LicenceCheck. A questo punto può condividere le informazioni richieste cliccando su «Informationen übermitteln» o rifiutarne la trasmissione scegliendo «Anfrage ablehnen» (cfr. allegato 1, figura 5).
- 5. La verifica si conclude con una notifica nell'app LicenceCheck che conferma la validità della patente, mostrando tutti i dati (cfr. <u>allegato 2, figura 10</u>), oppure ne segnala l'invalidità (cfr. <u>allegato 2, figura 11</u>).

E) Ritiro da parte della polizia e revoca amministrativa dell'eLAC

Nei casi di cui all'articolo 31 OCCS² l'eLAC non viene ritirata fisicamente (non si sequestra il dispositivo mobile). La polizia annota nella conferma del ritiro e nel rapporto di polizia che la licenza per allievo conducente non è stata ritirata fisicamente, registra la sospensione nel SIAC (secondo l'art. 89*d* lett. d LCStr³), trasmettendo inoltre l'informazione all'ufficio della circolazione competente affinché quest'ultimo possa registrare manualmente l'invalidità del documento nel proprio sistema di controllo di ammissione alla circolazione. La polizia può richiedere al titolare della licenza di farle pervenire successivamente la versione fisica del documento.

In termini amministrativi l'eLAC può essere revocata al pari di una licenza fisica per allievo conducente, secondo l'articolo 16 e seguenti LCStr. L'autorità preposta registra il provvedimento nel SIAC (secondo l'art. 89*d* lett. b LCStr).

Le eLAC ritirate dalla polizia e revocate a livello amministrativo figurano come «non valide» nell'app LicenceCheck (cfr. allegato 2, figura 9 o allegato 2 figura 11) non appena il provvedimento viene registrato nel SIAC e inserito dall'ufficio della circolazione nel proprio sistema di controllo. In questi casi la polizia rileva l'invalidità del documento dal SIAC mediante il codice QR mostrato nell'app del titolare. L'invalidità nel SIAC è aggiornata in tempo reale.

² Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013)

³ Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01)

F) Applicazione dell'ordinanza concernente le multe disciplinari

In caso di controllo da parte della polizia, gli allievi conducenti possono dimostrare la loro idoneità alla guida anche solo con l'eLAC. Esibire correttamente il codice QR aggiornato della licenza per allievo conducente nell'apposita applicazione «pilotWallet» equivale all'obbligo di portare con sé e presentare il documento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 4 LCStr.

Qualora il titolare non riesca a mostrare il codice QR della propria licenza e la polizia non possa quindi procedere al controllo, il conducente rischia una multa pari a 20 franchi per aver omesso di portare con sé il documento, ai sensi del numero 100.2 dell'allegato 1 OMD⁴.

G) Protezione dei dati

La protezione dei dati va garantita nell'ambito della normativa in materia sia a livello federale che cantonale. L'Incaricato federale della protezione dei dati e gli omologhi dei Cantoni interessati sono informati del progetto pilota.

H) Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° aprile 2024. Entro tre anni da tale data, l'USTRA valuterà i risultati del progetto e deciderà in merito a una integrazione nella normativa ordinaria.


Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger

Direttore

⁴ Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD; RS 314.11)

Allegato 1: Applicazione «pilotWallet» del titolare dell'eLAC






Figura 4: Controllo di polizia, codice QR



Figura 5: Rifiuto o accettazione della richiesta di informazioni per la verifica



Allegato 2: Applicazione LicenceCheck: verifica della validità del documento



